

7. «Se il diritto di proprietà di cui all'art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Convenzione di Roma del 1950), e ripreso dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7 ottobre 2000, concerne anche la proprietà intellettuale relativamente alle denominazioni di origine dei vini ed il suo sfruttamento, e conseguentemente se la sua tutela osti all'applicazione di quanto previsto nello scambio di lettere, allegato all'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria sulla tutela ed il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (GUCE L 337 del 31.12.1994), ma non ricompreso nello stesso, in base al quale i viticoltori friulani non potranno utilizzare la denominazione "Tocai Friulano", in considerazione anche della totale assenza di ogni forma di indennizzo a favore dei viticoltori friulani espropriati, della mancanza di un interesse generale pubblico che giustifichi l'espropriazione, del mancato rispetto del principio di proporzionalità».
8. «Nel caso in cui venga stabilita l'illegittimità delle norme comunitarie dell'Accordo sulla tutela delle denominazioni dei vini, concluso il 29 novembre 1993 tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria (Cuce L 337/1993) e/o dell'allegato scambio di lettere nella misura evidenziata nei precedenti quesiti, se le disposizioni del regolamento CE n. 753/2002 ⁽²⁾ in base alle quali viene eliminato, l'utilizzo della denominazione "Tocai Friulano" dopo la data del 31 marzo 2007 (art. 19 II^a comma) debbano essere considerate invalide e comunque inefficaci».

⁽¹⁾ Leggasi 23 novembre 1993.

⁽²⁾ GU L 118 del 4.05.2002, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bochum, con ordinanza 29 luglio 2003, nella causa 1. Elisabeth Schulte, 2. Wolfgang Schulte contro Deutsche Bausparkasse Badenia AG

(Causa C-350/03)

(2003/C 264/28)

Con ordinanza 29 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 agosto 2003, nella causa 1. Elisabeth Schulte, 2. Wolfgang Schulte contro Deutsche Bausparkasse Badenia AG, il Landgericht Bochum ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio ⁽¹⁾ 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, si applichi anche a quei contratti di acquisto di immobili che vanno considerati come mera parte

integrante di un piano d'investimenti finanziato da un mutuo e per cui le trattative fino alla conclusione del contratto, relative sia al contratto di acquisto dell'immobile, sia al contratto di mutuo diretto esclusivamente al finanziamento, vengono svolte fuori dai locali commerciali ai sensi dell'art. 1 della Haustürwiderrufsgesetz (legge tedesca sul recesso dai contratti negoziati fuori dei locali commerciali).

2. Se un ordinamento giuridico nazionale o la sua interpretazione, che limita gli effetti giuridici della revoca della dichiarazione diretta alla conclusione del contratto di mutuo alla sola risoluzione del contratto di mutuo, anche nell'ambito di quei piani d'investimenti in cui il mutuo non sarebbe stato garantito senza l'acquisto dell'immobile, soddisfatti i requisiti della disposizione sul livello di protezione elevato in materia di tutela dei consumatori (art. 95, n. 3, CE), nonché quelli dell'efficacia della tutela dei consumatori garantita dalla direttiva 85/577/CEE.
3. Se una normativa nazionale sugli effetti giuridici del recesso dal contratto di mutuo, la quale prevede che il consumatore che recede debba restituire l'importo del mutuo alla banca che ha concesso il finanziamento, anche se il mutuo, in base al metodo sviluppato per l'investimento, è diretto esclusivamente al finanziamento dell'immobile e viene versato direttamente al venditore dell'immobile, soddisfatti lo scopo di tutela della normativa sul recesso prevista dall'art. 5, n. 2, della direttiva 85/577/CEE.
4. Se un effetto giuridico nazionale del recesso che consiste nell'obbligo per il consumatore, dopo la dichiarazione di recesso, di restituire immediatamente l'importo del mutuo, fino a quel momento non ancora rimborsato — sulla base del metodo sviluppato per l'investimento — nonché i relativi interessi di mercato, sia incompatibile con la disposizione sul livello di protezione elevato in materia di tutela dei consumatori (art. 95, n. 3, CE), nonché con il principio dell'efficacia della tutela dei consumatori stabilito dalla direttiva 85/577/CEE.

⁽¹⁾ GU L 372, pag. 31.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 9 luglio 2003, nella causa Dr. Elisabeth Mayer contro Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder

(Causa C-356/03)

(2003/C 264/29)

Con ordinanza 9 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 agosto 2003, nella causa Dr. Elisabeth Mayer contro Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se l'art. 119 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 141 CE) e/o l'art. 11, n. 2, lett. a), della direttiva 92/85/CEE ⁽¹⁾ nonché l'art. 6, n. 1, lett. g), della direttiva 86/378/CEE ⁽²⁾, nel testo novellato dalla direttiva 96/97/CE ⁽³⁾, ostino all'applicazione di disposizioni statutarie di un regime di previdenza integrativa del genere oggetto del presente giudizio, ai sensi delle quali una lavoratrice, nel corso del periodo di congedo per maternità (nella specie: dal 16 dicembre 1992 al 5 aprile 1993 e dal 17 gennaio al 22 aprile 1994), non matura alcun diritto ad una rendita assicurativa corrisposta, in caso di uscita prematura dal regime obbligatorio, mensilmente e a decorrere dal verificarsi dell'evento assicurato (raggiungimento dell'età di collocamento a riposo, incapacità o inabilità al lavoro), atteso che la maturazione di tali diritti è subordinata alla condizione che il lavoratore percepisca nel corso del periodo di riferimento un reddito imponibile, laddove le prestazioni erogate alla lavoratrice durante il congedo di maternità non costituiscono, in base alla legge nazionale, reddito imponibile.

2) Se ciò valga soprattutto in considerazione del fatto che la rendita assicurativa — a differenza della pensione integrativa di vecchiaia corrisposta al verificarsi dell'evento assicurato qualora l'assicurato sia rimasto affiliato al regime obbligatorio — non è diretta a garantire il lavoratore assicurato in caso di vecchiaia o di incapacità lavorativa, bensì costituisce la capitalizzazione dei relativi contributi versati durante il periodo di affiliazione al regime assicurativo obbligatorio.

⁽¹⁾ GUL 348, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 225, pag. 40.

⁽³⁾ GUL 46, pag. 20.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 19 agosto 2003

(Causa C-357/03)

(2003/C 264/30)

Il 19 agosto 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Denis Martin, membro del servizio giuridico della Commissione europea, e dal sig. Horstpeter Kreppel, a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell'ambito dello scambio con funzionari nazionali, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia,

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato o, comunque, non avendo comunicato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 7 aprile 1998, 98/24/CE, sulla protezione della salute e della sicurezza

dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della detta direttiva;

2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento è trascorso il 5 maggio 2001.

⁽¹⁾ GUL 131, pag. 11.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 19 agosto 2003

(Causa C-358/03)

(2003/C 264/31)

Il 19 agosto 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Denis Martin, membro del servizio giuridico della Commissione europea, e dal sig. Horstpeter Kreppel, a disposizione del servizio giuridico della Commissione nell'ambito dello scambio con funzionari nazionali, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato o, comunque, non avendo comunicato, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/269/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorsolombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) ⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 9 della detta direttiva;
2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese.